

COMUNE DI TRESANA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

P.le XXV Aprile, 1 C.A.P.54012

TEL.0187/477112FAX 0187/477449

SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche

approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 11 del 12.03.2012

INDICE

- ◆ *Articolo 1 Ambito di applicazione*
- ◆ *Articolo 2 Definizioni*
- ◆ *Articolo 3 Finalità del Regolamento*
- ◆ *Articolo 4 Criteri generali di indirizzo*
- ◆ *Articolo 5 Esercizio dell'attività*
- ◆ *Articolo 6 Autorizzazione con l'utilizzo di posteggio*
- ◆ *Articolo 7 Autorizzazione in forma itinerante*
- ◆ *Articolo 8 Abilitazione alla somministrazione*
- ◆ *Articolo 9 Subingresso*
- ◆ *Articolo 10 Cessazione dell'attività*
- ◆ *Articolo 11 Sospensione volontaria dell'attività nei mercati*
- ◆ *Articolo 12 Sospensione volontaria dell'attività nelle fiere*
- ◆ *Articolo 13 Fiere promozionali*
- ◆ *Articolo 14 Manifestazioni commerciali straordinarie*
- ◆ *Articolo 15 Compiti degli uffici comunali*
- ◆ *Articolo 16 Esercizio dell'attività su posteggio*
- ◆ *Articolo 17 Esercizio dell'attività in forma itinerante*
- ◆ *Articolo 18 Presenze nei mercati o nelle fiere*
- ◆ *Articolo 19 Operazioni di spunta nei mercati e nelle fiere*
- ◆ *Articolo 20 Normativa igienico-sanitaria*
- ◆ *Articolo 21 Imprenditori agricoli professionali*
- ◆ *Articolo 22 Rilascio dell'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio*
- ◆ *Articolo 23 Scambio del posteggio*
- ◆ *Articolo 24 Istituzione, soppressione e spostamento dei mercati e dei posteggi fuori mercato*
- ◆ *Articolo 25 Disposizioni finali*

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 comma 5 della Legge Regionale 10 Febbraio 2005 n° 28 dal titolo "Codice del Commercio".
2. Il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui all'articolo 40 comma 1 della Legge Regionale Toscana n° 28/2005, forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
3. Il piano ed il regolamento sono approvati dal Consiglio Comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative. Il piano ed il regolamento hanno validità triennale, salvo proroga, e possono essere modificati nelle sue parti con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- ♦ Per *legge*, la Legge Regionale 10 Febbraio 2005, n. 28 (pubblicata sul BURT n° 11 del 10 Febbraio 2005) e successive modificazioni;
- ♦ Per *commercio su aree pubbliche*, le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
- ♦ Per *aree pubbliche*: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- ♦ Per *mercato*, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
- ♦ Per *mercato straordinario*, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto disposto dal regolamento comunale;
- ♦ Per *posteggio*, le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;
- ♦ Per *fiera*, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- ♦ Per *fiera promozionale*, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- ♦ Per *manifestazione commerciale a carattere straordinario*, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
- ♦ Per *spunta*, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di

posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

♦ Per *spuntista*, l'operatore abilitato all'esercizio del commercio su aree pubbliche nella Regione Toscana, itinerante o con autorizzazione con l'utilizzo di posteggio che, non risultando titolare di concessione di posteggio per quel giorno, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;

♦ Per *presenze in un mercato*, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;

♦ Per *presenze in una fiera*, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;

♦ Per *presenze in un posteggio fuori mercato*, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale posteggio fuori mercato;

♦ Per *miglioria*, la specifica assoluta priorità stabilita nei concorsi per l'assegnazione dei posteggi vacanti in una fiera o in un mercato o nei posteggi fuori mercato a favore degli operatori già lì titolari di concessione di posteggio che intendono variare posteggio – previa espressa disponibilità a rinunciare al posteggio già assegnato in concessione;

♦ Per *posteggio riservato*, il posteggio individuato per soggetti portatori di handicap e per singoli imprenditori agricoli professionali;

♦ Per *settore merceologico*, quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale 28/2005 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;

♦ Per *operatore su aree pubbliche*, l'impresa individuale o società (le tipologie consentite dalla normativa vigente), abilitata all'esercizio dell'attività da uno dei Comuni delle regioni italiane o da uno dei paesi dell'Unione Europea;

♦ Per *imprenditore agricolo professionale*, il soggetto individuato dall'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), avente sede nel bacino omogeneo di utenza "Unione di Comuni Montana Lunigiana" (come individuato nella deliberazione del C.C. n° 40 del 29.08.2011).

Articolo 3 – Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni della legge regionale 28/2005 persegue le seguenti finalità:

♦ l'organizzazione dell'attività commerciale su area pubblica;

♦ lo svolgimento dell'attività commerciale;

♦ La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;

♦ La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;

♦ La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;

♦ Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le

diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;

♦ La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e la promozione del territorio e delle risorse comunali;

♦ L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 4 - Criteri generali di indirizzo

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:

♦ favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato;

♦ assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;

♦ salvaguardare le aree di interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale;

♦ disciplinare le varie fasi e casistiche di accesso all'attività, nell'ottica della semplificazione amministrativa.

Articolo 5 - Esercizio dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da persone fisiche o società (le tipologie consentite dalla normativa vigente):

- a. su posteggi dati in concessione;
- b. in forma itinerante.

Articolo 6. Attività di vendita con l'utilizzo di posteggio

1 L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata in base alla normativa regionale, dal Comune ove ha sede il posteggio, contestualmente alla relativa concessione che ha durata decennale salvo il minor tempo previsto dal comma 5, art 70 del d.lgs n. 59/2010;

2 L'operatore titolare di tale autorizzazione è altresì abilitato, nei soli giorni ed orari in cui non ha concessione di posteggio:

- nell'ambito del territorio regionale, ad esercitare l'attività di commercio in forma itinerante e a presentarsi nei mercati per la partecipazione alle operazioni di spunta;

- nell'ambito del territorio nazionale, a partecipare alle fiere con la relativa concessione nonché alle operazioni di spunta.

3 Ai sensi delle disposizioni contenute nella legge, le nuove autorizzazioni su posteggio possono essere rilasciate solo a seguito di apposita procedura concorsuale (bando) e nel rispetto del possesso dei requisiti di onorabilità e professionali (i secondi solo per il settore alimentare) previsti dall'articolo 71 del d. lgs. 59/2010;

4 Il possesso dei requisiti professionali, se richiesto, dovrà risultare in capo al soggetto titolare dell'impresa individuale; solo nell'ipotesi di società è consentito, nel caso in cui il legale rappresentante ne fosse sprovvisto, di nominare un delegato il quale dovrà possedere sia i requisiti di onorabilità che professionali;

5 La formulazione della graduatoria avverrà entro 45 giorni dalla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande. La formazione della graduatoria terrà conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- a. Maggior numero di presenze nella fiera, mercato o posteggi fuori mercato, maturate dalla persona o società in relazione all'autorizzazione specifica utilizzata per la partecipazione al bando;
- b. Maggiore anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche quale risulta dal registro delle imprese;
- c. Ordine cronologico di presentazione, riferito alla data di spedizione della domanda di partecipazione al bando;
- d. Sorteggio.

6 L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria previste dal d.p.g.r. 40/R/2006 e successive modificazioni.

Articolo 7. Attività di vendita in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto a dichiarazione di inizio di attività, resa ai sensi della normativa vigente, al Comune in cui il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività e può essere effettuato dalla data di ricevimento da parte del Comune della dichiarazione regolarmente presentata;
2. La dichiarazione di inizio di attività di cui al comma 1 abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
3. L'attività può essere esercitata da imprese individuali o società (le tipologie consentite dalla normativa vigente), purché in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali (i secondi solo per il settore alimentare) previsti dall'articolo 71 del d. lgs. 59/2010;
4. Il possesso dei requisiti professionali, se richiesto, dovrà risultare in capo al soggetto titolare dell'impresa individuale; solo nell'ipotesi di società è consentito, nel caso in cui il legale rappresentante ne fosse sprovvisto, di nominare un delegato il quale dovrà possedere sia i requisiti di onorabilità che professionali;
5. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria previste dal d.p.g.r. 40/R/2006 e successive modificazioni;

Articolo 8. Abilitazione alla somministrazione

1. Gli esercenti il commercio su area pubblica del settore alimentare, possono anche somministrare alimenti e bevande, purché il titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche contenga l'annotazione di "abilitazione alla somministrazione".
2. Gli altri esercenti il commercio su area pubblica del settore alimentare, non abbiano richiesto l'annotazione sul titolo abilitativo per l'abilitazione alla somministrazione, potranno consentire il consumo immediato dei propri prodotti, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e sotto l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

3. Permane comunque il divieto di vendere bevande alcoliche su area pubblica secondo le prescrizioni dell'articolo 176 del Regolamento di applicazione del TULPS approvato con Regio Decreto 6 Maggio 1940 n° 635.

Articolo 9. Subingresso

1. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'attività di commercio su aree pubbliche è disciplinato dall'art. 74 della legge e comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, purché il subentrante presenti apposita comunicazione di subingresso al comune competente per territorio entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto fra vivi o un anno dalla morte del titolare; il subentrante deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali (i secondi solo per il settore alimentare) previsti dall'articolo 71 del d. lgs. 59/2010 ed impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione di subingresso è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società. Relativamente al settore alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di onorabilità, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.

3. Il subentrante nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.

4. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai portatori di handicap o ai singoli imprenditori agricoli professionali è possibile solo a favore, rispettivamente, di altro soggetto portatore di handicap o di altro singolo imprenditore agricolo professionale.

5. Non costituiscono ipotesi di subingresso le modificazioni avvenute all'interno della medesima società, in tale ipotesi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 73 della legge.

Articolo 10 Cessazione dell'attività

1 La cessazione definitiva dell'attività commerciale su area pubblica, è soggetta a comunicazione al comune da effettuarsi entro 60 giorni dall'effettiva cessazione.

Articolo 11 Sospensione volontaria dell'attività nei mercati

1. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio nel mercato o nei posteggi fuori mercato non può essere sospesa per un periodo complessivamente superiore a 4 mesi in ciascun anno solare, pena la decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio; nell'ipotesi di concessione di posteggio per un

periodo inferiore all'anno, il termine di cui sopra è da considerarsi riferito ad un terzo del periodo di operatività del posteggio.

2. Qualora l'attività sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:

a) malattia, purché certificata al comune entro 10 giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

b) gravidanza e puerperio, purché certificata al comune entro 10 giorni dall'inizio del periodo di sospensione; in tale ipotesi l'attività può essere sospesa per un periodo massimo di 15 mesi.

c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'*articolo 33 della L. n. 104/1992* e dall'*articolo 42 del D.L. n. 151/2001*.

3. Nell'ipotesi che l'attività sia svolta in forma societaria, le suddette deroghe si applicano solo se riguardano tutti i soci.

4. Qualora l'attività sia esercitata dai produttori agricoli o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per "motivi legati alla stagionalità del prodotto", a condizione che sia presentata adeguata autocertificazione da parte dell'operatore.

Articolo 12 Sospensione volontaria dell'attività nelle fiere

1. Salvo i casi di sospensione dell'attività di cui al precedente articolo 12, comma 2, l'operatore decade dal titolo abilitativo e dalla concessione di posteggio per l'esercizio dell'attività nella fiera, quando il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio.

Articolo 13 Fiere promozionali

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.

2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o società (le tipologie consentite dalla normativa vigente) iscritte nel registro delle imprese; possono altresì partecipare alle fiere promozionali i privati cittadini che non esercitano l'attività di commercio in forma professionale, ovvero che la esercitano in forma sporadica e del tutto eccezionale ed anche coloro che espongono per la vendita opere del proprio ingegno creativo.

3. Per esigenze eccezionali il Comune ha la facoltà di indire Fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del Piano, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Sarà comunque obbligatorio, in tal caso, provvedere all'aggiornamento del Piano entro la prima scadenza utile del 31 gennaio successivo.

4. La fiera promozionale è gestita dal Comune che, nelle forme prescelte, assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi relativi al suo funzionamento. E' ammesso l'affidamento della gestione delle fiere promozionali a enti, consorzi o cooperative di operatori, associazioni di categoria,

Pro-Loco, altre associazioni senza scopo di lucro, previa stipula di apposita convenzione.

5. I posteggi nelle fiere promozionali sono assegnati in base a criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 14 Manifestazioni commerciali straordinarie

1. In aggiunta alle fiere promozionali, il comune può organizzare, di propria iniziativa o su istanza di enti, consorzi o cooperative di operatori, associazioni di categoria, Pro-Loco, altre associazioni senza scopo di lucro, manifestazioni commerciali di carattere straordinario.

2. Trattandosi di manifestazioni eccezionali e quindi non programmabili, queste potranno essere organizzate anche al di fuori delle previsioni del piano comunale, sia per la determinazione della data di svolgimento che per il numero di operatori che costituiranno l'organico della manifestazione.

3. E' ammesso l'affidamento della gestione delle manifestazioni commerciali di carattere straordinario a enti, consorzi o cooperative di operatori, associazioni di categoria, Pro-Loco, altre associazioni senza scopo di lucro.

Articolo 15. Compiti degli uffici comunali

1. Agli uffici comunali spettano i servizi istituzionali, di vigilanza e controllo, che vengono svolti attraverso i propri uffici o servizi.

2. Il calendario delle fiere promozionali e delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario viene redatto, di norma, entro il mese di Febbraio, previa concertazione con le associazioni di categoria.

3. Di concerto con le associazioni di categoria il Comune procede, di norma, entro il mese di Febbraio di ciascun anno, all'individuazione del calendario:

- dei mercati ordinari, con possibilità di definire date di svolgimento diverse da quelle previste nel piano (anticipazioni o posticipazioni)
- dei mercati straordinari (ossia aggiuntivi ai mercati ordinari).

Articolo 16. Esercizio dell'attività su posteggio

1. Gli esercenti intestatari dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 comma 1 lettera a) del presente regolamento, possono svolgere la propria attività commerciale nel posteggio loro assegnato, utilizzando esclusivamente lo spazio indicato nella concessione e nel rispetto del settore merceologico previsto per tale posteggio.

2. Nell'area del mercato o della fiera, salvo diversa disposizione, è fatto obbligo a tutti gli operatori di tenere i propri veicoli entro i posteggi loro assegnati.

3. L'esercizio dell'attività rimane comunque subordinato al pagamento della tassa di concessione per l'occupazione del suolo pubblico nella misura fissata dalle disposizioni comunali.

4. In assenza del titolare, o dei soci nel caso di gestione societaria, la conduzione dell'attività è consentita esclusivamente ai dipendenti o ai collaboratori, i quali, a richiesta degli organi di vigilanza, dovranno esibire la dichiarazione in originale, redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del DPR 445/2000, attestante la loro qualifica nei confronti dell'azienda condotta.

5. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 76 del DPR 445/2000 e dell'articolo 483 del Codice penale per le dichiarazioni mendaci, la mancata esibizione della dichiarazione di cui al comma 3, o l'esibizione dell'atto

non redatto nella forma della dichiarazione o non in originale, comporterà l'applicazione, a carico dell'intestatario dell'autorizzazione, a seconda dei casi, delle sanzioni previste dall'articolo 104 comma 2 o 4 della legge.

Articolo 17. Esercizio dell'attività in forma itinerante

1. Gli esercenti intestatari dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 comma 1 lettera b) del presente regolamento, rilasciata da uno dei comuni Italiani o paesi appartenenti alla Comunità Europea, possono esercitare la propria attività in forma itinerante nelle zone del territorio comunale individuate dall'art. 10 del piano e nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni di cui ai commi successivi.
2. I titolari di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività esclusivamente in forma itinerante sono tenuti ad esibire, su richiesta degli organi di vigilanza, il titolo abilitativo all'esercizio.
3. L'attività di commercio in forma itinerante può essere svolta con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. La sosta del mezzo deve essere compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. La vendita non deve avvenire dalla parte del traffico veicolare.
4. Il periodo massimo per sostare nella stessa area è stabilito in due ore; decorso tale periodo l'operatore deve allontanarsi di almeno 500 metri prima di potersi nuovamente fermare per l'esercizio dell'attività.
5. Per quanto attiene all'ipotesi di assenza del titolare dell'autorizzazione in forma esclusivamente itinerante, si applicano le disposizioni del precedente articolo 16 comma 4.
6. E' vietato esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle in cui si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 1 Km.

Articolo 18. Presenze nei mercati o nelle fiere

1. Gli esercenti intestatari dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio, nei mercati o nelle fiere, sono tenuti ad occupare il posteggio loro assegnato nei giorni stabiliti dal piano comunale; tali soggetti potranno porre in vendita esclusivamente le merceologie di prodotti indicati nella concessione.
2. L'occupazione dovrà avvenire entro l'orario stabilito nelle schede del piano.
3. Il mancato utilizzo del posteggio o l'occupazione dello stesso oltre l'orario previsto per l'inizio delle operazioni di vendita comporterà, a carico dell'azienda, l'annotazione di una giornata di assenza. Sarà altresì considerata assenza l'abbandono dell'area prima dell'orario stabilito per il termine delle operazioni di vendita, salvo l'ipotesi di gravi ed avverse condizioni atmosferiche o improvviso malore purché certificato e notificato al comune entro i successivi 10 giorni.
4. Non costituisce assenza la mancata presentazione dell'operatore quando si tratti di mercati straordinari, ovvero nell'ipotesi che la data di normale svolgimento del mercato sia stata anticipata o posticipata.

Articolo 19. Operazioni di spunta nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori Mercato

1. All'ora stabilita per l'inizio delle operazioni di vendita, i posteggi non ancora occupati o concessionati saranno assegnati, per quella giornata, utilizzando l'apposita graduatoria di spunta precedentemente predisposta dagli uffici comunali ed aggiornata, di norma ogni mese.
2. Possono partecipare alle operazioni di spunta, esibendo in originale il titolo abilitativo, sia gli operatori itineranti sia quelli con autorizzazione con l'utilizzo di posteggio rilasciata da uno dei Comuni della Regione Toscana.
3. Nei mercati e nei posteggi fuori mercato la partecipazione alle operazioni di spunta non è consentita a coloro che siano già concessionari per quel giorno di altro posteggio.
4. Nelle fiere la partecipazione alle operazioni di spunta è consentita anche a coloro che siano già concessionari per quel giorno di altro posteggio.
5. Nell'ipotesi che il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività consenta l'esercizio per entrambe le tipologie merceologiche previste dalla legge, l'operatore è tenuto a dichiarare per quale settore merceologico intende partecipare alla spunta; nell'ipotesi di assegnazione temporanea dovranno essere posti in vendita esclusivamente i prodotti merceologici appartenenti al settore dichiarato e prescelto.
6. Non sarà assegnata la presenza all'operatore che, avendo avuto l'opportunità di esercitare l'attività, vi abbia rinunciato spontaneamente.
7. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 32 comma 3 della legge, il medesimo soggetto può partecipare alle operazioni di spunta per entrambi i settori merceologici alla sola condizione che possieda due diversi titoli abilitativi, tali da consentire l'esercizio per entrambi i settori merceologici, in tale ipotesi l'esercente dovrà indicare il riferimento del titolo abilitativo alla tipologia merceologica delle operazioni di spunta; dovrà inoltre dimostrare, prima dell'inizio delle operazioni, il possesso di entrambe le attrezzature di vendita e dei relativi prodotti.
8. Gli operatori già presenti nelle graduatorie di spunta, ovvero i titoli abilitativi a loro riferiti, che risultino assenti alle operazioni di spunta per un periodo superiore ai 18 mesi dall'ultima presenza registrata, decadranno dalla graduatoria ed il punteggio acquisito sarà azzerato.
9. Non sarà oggetto di assegnazione temporanea il posteggio occupato stabilmente e regolarmente da strutture di vendita fisse ed inamovibili.

Articolo 20. Normativa igienico sanitaria

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitarie, stabilite dalle leggi nazionali, regionali, dai relativiregolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.

Articolo 21. Imprenditori agricoli professionali

1. Nell'ambito dei mercati e delle fiere, nei limiti e con le modalità previste dal Piano, sono riservati posteggi agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della [legge regionale 27 luglio 2007, n. 45](#) aventi sede nel bacino omogeneo di utenza "Unione di Comuni Montana Lunigiana", per la vendita esclusiva delle proprie produzioni, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime.
2. Agli imprenditori agricoli professionali vengono rilasciate le concessioni di posteggio secondo le procedure previste dall'articolo 34 commi 2 e 3 della legge (procedura concorsuale).

3. Gli imprenditori agricoli professionali non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato alla categoria nello stesso mercato o fiera.
4. Gli imprenditori agricoli professionali possono partecipare alle operazioni di spunta riservate a tale categoria, limitatamente per i posteggi appositamente predisposti per tale attività.
5. La presenza alle operazioni di spunta, quale titolo valido da calcolare sulla graduatoria di partecipazione, consente di partecipare ai bandi di concorso per l'assegnazione della concessione di posteggio loro riservato in quel mercato o fiera.
6. Ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche, valgono per gli imprenditori agricoli professionali le medesime disposizioni previste per gli operatori su aree pubbliche.

Articolo 22. Rilascio dell'autorizzazione e contestuale concessione di Posteggio

1. Le autorizzazioni e le relative e contestuali concessioni di posteggio sono rilasciate dal comune nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 32, 33 e 34 della legge.
2. La concessione di posteggio ha validità decennale salvo il minor tempo previsto dal comma 5, art 70 del D.Lgs n. 59 del 26/03/2010.
3. Ad un medesimo soggetto, sia persona fisica che persona giuridica, non possono essere rilasciate più di 2 concessioni nel medesimo mercato o fiera.
4. Per le fiere promozionali e le manifestazioni commerciali straordinarie il comune rilascia la concessione di posteggio a carattere temporaneo.
5. Per i mercati, le fiere ed i posteggi fuori mercato, ai vincitori del bando di concorso verrà rilasciata l'autorizzazione e la contestuale concessione di posteggio; il rilascio di tale titolo abilitativo comporta l'azzeramento delle presenze utilizzate per la partecipazione al bando di concorso per quel mercato o fiera.

Articolo 23. Miglioria

1. Prima della pubblicazione del bando di concorso per l'assegnazione dei posteggi non assegnati il comune può provvedere, con specifico bando riservato agli operatori già titolari di autorizzazione e relativa concessione di posteggio per quel mercato o fiera, a pubblicizzare i posteggi che saranno oggetto del bando regionale di assegnazione, indicando il numero del posteggio, le dimensioni e la tipologia merceologica ammessa.
2. Gli operatori interessati alla miglioria, ovvero interessati ad effettuare lo scambio del loro posteggio con uno di quelli disponibili di cui al comma 1, potranno presentare richiesta entro i termini previsti dal bando, alla sola condizione che il posteggio richiesto rientri nella medesima specializzazione merceologica o settore merceologico.
3. Nell'ipotesi di domande concorrenti sarà data la precedenza a coloro che risultino avere maggiore anzianità di concessione del suolo pubblico maturata dall'azienda in quel mercato o fiera. A parità di condizione sarà data la precedenza all'operatore con maggiore anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche quale risulta dal registro delle imprese. In caso di ulteriore parità si farà

riferimento all'ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione della domanda di partecipazione al bando; dopodiché si procederà al sorteggio.

Articolo 24. Istituzione, soppressione e spostamento dei mercati e dei posteggi isolati

1 Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il comune, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, può provvedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.

2 Per motivi di pubblico interesse, compresi quelli di viabilità, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, posteggi fuori mercato e fiere. Al riguardo il comune consulta le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.

Articolo 25. Disposizioni finali

1. Gli operatori su aree pubbliche che nell'esercizio della propria attività utilizzano un posteggio, dato in concessione o mediante le operazioni di spunta, devono, al termine dell'attività lavorativa giornaliera, lasciare sgombra l'area dalle attrezzature di vendita se non espressamente autorizzati nell'atto di concessione; devono altresì rimuovere ogni rifiuto mediante conferito negli appositi contenitori.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai commercianti che effettuando l'attività nella forma itinerante utilizzano gli appositi spazi a tale scopo individuati e predisposti.

3. E' fatto divieto durante l'esercizio dell'attività di riprodurre musica o utilizzare amplificatori, salvo che tale forma non sia strumentale all'esercizio dell'attività, quale la vendita di dischi, nastri magnetici e simili, in tale ipotesi il volume dovrà essere mantenuto ad un livello basso e comunque tale da non arrecare disturbo agli altri operatori o clienti frequentatori del mercato.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni della legge e delle norme attuative.

5. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento e del piano comunale, salvo che non siano già espressamente previste come tali dalla legge regionale, o da altre disposizioni, sono punite ai sensi dell'articolo 104 comma 4 della legge.